



COMUNE DI CODOGNO

SERVIZI TECNICI COMUNALI

REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA

La presente delibera è stata
affissa all'albo comunale
dal 27.03.95
al 11.04.95
Codogno li 12.06.95
IL MESSO COMUNALE

La presente delibera è stata
affissa all'albo comunale
dal 22.05.95
al 05.06.95
Codogno li 06.06.95
IL MESSO COMUNALE



REGOLAMENTO

Per la disciplina, nell'ambito del territorio Comunale, della raccolta, convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche e degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, nelle acque superficiali e sotterranee sia pubbliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e negli strati superficiali del suolo.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta, il convogliamento e lo smaltimento delle acque meteoriche e degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, nelle acque superficiali e sotterranee sia pubbliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e negli strati superficiali del suolo.

Il regolamento è redatto in conformità alle norme stabilite da :

- L. 10 maggio 1976, n. 319;
- D.L. 10 agosto 1976, n. 544 convertito, con modificazioni, in L. 8 ottobre 1976, n. 690;
- L. 24 dicembre 1979, n. 650;
- D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 convertito, con modificazioni, in L. 23 aprile 1981, n. 153 (art. 3)
- L.R. 30 maggio 1981, n. 25;
- LL.RR. 26 ottobre 1981, n. 64 e n. 65;
- L.R. 27 maggio 1985, n. 62;

ed è integrato dalle disposizioni contenute nel regolamento locale di igiene tipo approvato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 49784 del 28 marzo 1985 e n. 52097 del 7 maggio 1985 (B.U.R. 5 agosto 1985 - 7° suppl. straord. al n. 31).

Art. 1 - SCARICHI E LORO CLASSIFICAZIONI

Gli scarichi vengono classificati:

- a) scarichi provenienti da insediamenti produttivi;
- b) scarichi provenienti da insediamenti civili;
- c) scarichi di insediamenti civili adibiti a prestazioni di servizio;
- d) scarichi provenienti da ospedali e case di cura.

a) SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Per scarichi provenienti da insediamenti produttivi (art. 1 - quater, voce - A - legge n. 690/76) s'intendono gli scarichi che raccolgono e convogliano le acque provenienti da insediamenti produttivi e più direttamente da cicli tecnologici connessi in qualsiasi modo con la produzione sia industriale che artigianale. Sono considerati inoltre insediamenti produttivi le imprese agricole con allevamenti aventi caratteristiche tali da superare i 40 ql. di peso vivo di bestiame per ettaro. Per quanto riguarda gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi si possono verificare tre casi:

1) negli insediamenti produttivi non esistono scarichi connessi alla lavorazione e gli unici scarichi sono quelli provenienti dalle acque meteoriche e dai servizi igienici del personale addetto: in questo caso lo scarico è assimilabile a quello di una utenza civile;

2) negli insediamenti produttivi esistono scarichi di lavorazione ma sono tenuti completamente separati (doppia rete di fognatura interna con distinti misuratori di scarico) da quelli civili: i due tipi saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni e tariffe pertinenti;

3) negli insediamenti produttivi i due tipi di scarico (civile e produttivo) sono mescolati tra loro (unica rete di fognatura interna): in tal caso sono soggetti alle stesse norme previste per gli scarichi puramente produttivi.

b) SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI

Ai fini della loro disciplina, gli scarichi degli insediamenti civili, come definiti dall'art. 1 - quater - del D.L. 10/8/76 n. 544 convertito con modificazioni della Legge 08/10/76 n. 690 e dall'art. 1 della L.R. 27/5/85 n. 62, sono distinti nelle categorie di seguito convenzionalmente indicate:

CATEGORIA A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendono laboratori chimici fisici o biologici;

CATEGORIA B: scarichi provenienti da:

B1 - insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza uguale o superiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendono laboratori chimici, fisici o biologici;

B2 - insediamenti diversi da quelli delle categorie A e B assimilati ai sensi dell'art. 3 quelli provenienti da insediamenti abitativi;

CATEGORIA C: scarichi di acque di rifiuto di insediamenti adibiti a prestazioni di servizi, individuati ai sensi del successivo punto c);

CATEGORIA D: scarichi delle categorie A e B1, qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

D2 - scarichi diversi da quelli delle categorie A, B, C e D1.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione, si fa riferimento alle norme della legislazione regionale, nonchè alla normativa statale esistente, fatte salve le norme più restrittive dettate dal presente Regolamento.

c) SCARICHI DA INSEDIAMENTI CIVILI ADIBITI A PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le categorie di insediamenti civili adibiti a prestazioni di servizio, come definiti nell'art. 1 quater, voce b), della Legge 690/76 assimilabili agli insediamenti produttivi, in attesa di essere individuate con deliberazione della Giunta regionale, sono le seguenti:

- 1) lavanderie,
- 2) stazioni di servizio, autofficine, autolavaggi, carrozzerie,
- 3) autorimesse, concessionarie auto, autotrasportatori,
- 4) studi e laboratori fotografici e radiografici,
- 5) impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani, ivi compresi centri di raccolta di rifiuti ed autoveicoli in disuso.
- 6) laboratori di analisi,
- 7) laboratori annessi alla vendita di prodotti alimentari,
- 8) depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o polverose,
- 10) mense, ristoranti e cucine con potenzialità maggiore a 300 posti/die.

D) SCARICHI DEGLI OSPEDALI E CASE DI CURA

Gli scarichi degli ospedali e delle case di cura a norma della deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/77 devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione con la responsabilità dell'E.R. a seguito di valutazione tecnica del Servizio n. 1 della USSL previo pretrattamento in vasche di sedimentazione.

Alla disinfezione vanno sottoposti anche gli scarichi provenienti da laboratori di analisi mediche e simili.

Art.2 - ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Agli effetti del presente Regolamento sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate, si assume che tale valore si verifichi in 15 minuti.

I coefficienti d'afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate.

Art. 3 - SCARICHI ASSIMILABILI A QUELLI DI INSEDIAMENTI ABITATIVI

Ai sensi della Legge 8/10/1976 n. 690 sono assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi gli scarichi provenienti da qualunque tipo di insediamento, produttivo o civili, a mezzo dei quali vengono periodicamente allontanate, dopo l'uso, acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello dell'edificio da cui provengono ed il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, riguardi esclusivamente i parametri di cui alla tabella 1 allegata al presente Regolamento e sia inferiore alle corrispondenti concentrazioni limite.

Art. 4 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E CIVILE CON SCARICHI DI CATEGORIA C.

Premesso che:

A far tempo dall'entrata in vigore della L.R. n. 62/85 non possono essere attivati nuovi scarichi provenienti dagli insediamenti, anche già esistenti, di cui all'art. 1 lett. a) e lett. c) con recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo. E' fatto obbligo di recapitare tali scarichi nelle pubbliche fognature o, in mancanza, nei corpi d'acqua superficiali, nel rispetto della legislazione vigente.

Gli scarichi di insediamenti produttivi e civili con scarichi di categoria "C" saranno disciplinati come segue:

a) SCARICHI IN ZONE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

A far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento gli scarichi che non siano già recapitati nelle pubbliche fognature devono essere disattivati ed allacciati alla fognatura rispettando sin dalla data di allacciamento i limiti di accettabilità stabiliti dal gestore della pubblica fognatura o, in difetto, quelli di cui alla tabella C della Legge 10/5/1976 n. 319.

b) SCARICHI IN ATTO IN ZONE NON SERVITE DA PUBBLICHE FOGNATURE

Gli scarichi degli insediamenti produttivi e quelli da insediamenti civili categoria C - art. 1 lett. a) e c) - recapitati sul suolo o negli strati superficiali del suolo in zone non servite da pubbliche fognature, sono soggetti alla seguente disciplina:

1) se recapitano nelle zone in prossimità di corsi d'acqua superficiali già delimitate con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, devono essere disattivati e recapitati nei corpi idrici stessi, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegata alla legge 10/5/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, se trattasi di scarichi di categoria C, dei limiti di accettabilità di cui alla allegata Tabella 3;

2) se recapitano in zone non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali, devono essere disattivati.

Art. 5 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DEGLI SCARICHI DA DISATTIVARE

Resta fermo l'obbligo per i titolari degli scarichi da disattivare ai sensi del precedente art. 4, lett. a) e b), di rispettare sino alla disattivazione, le disposizioni di cui al punto 3) dell'art. 12 ed al punto 3) dell'art. 13 della legge 10/5/1976 n. 319. Tale obbligo si applica anche agli scarichi di categoria C.

Il Sindaco, qualora venga accertata la non conformità degli scarichi a tali disposizioni, entro 15 giorni dal ricevimento dei risultati dell'accertamento, ne dispone la chiusura.

La riattivazione degli scarichi potrà avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura.

Art. 6 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI. DIVIETO DI RECAPITO SUL SUOLO IN PROSSIMITA' DI CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI

Nelle zone non servite da pubbliche fognature e che si trovano in prossimità di corpi d'acqua superficiali, non sono ammessi nuovi scarichi civili, diversi da quelli di cui alla categoria A, dell'art. 1, lett. b) aventi recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo.

Gli scarichi di cui all'art. 1, lett b), in zone non servite da pubbliche fognature, sono soggetti alla seguente disciplina:

- se in atto, nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo:

1) nelle zone ubicate in prossimità dei corpi d'acqua superficiali, determinate ai sensi del presente articolo: devono essere disattivati ed adeguarsi ai limiti di accettabilità dell'allegata tabella 2.

2) nelle zone non ubicate in prossimità dei corpi d'acqua superficiali: devono essere adeguati, alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione del Comitato Interministeriale 4/2/1977 per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Gli scarichi di cui all'art. 1, lett. d), in zone non servite da pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina:

- se in atto, nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo:

1) nelle zone ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali determinate ai sensi dell'art. 3 - 2° comma - della L.R. n. 62/85 con deliberazione del Consiglio Comunale:

- devono essere recapitati negli stessi corpi idrici ed adeguati ai limiti di accettabilità della allegata Tabella 3.

2) nelle zone non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali:

- devono essere adeguati ai limiti di accettabilità della allegata Tabella 3, nonché alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4/2/1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 7 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI RECAPITATI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO IN ZONE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ART. 6.

1) I nuovi scarichi recapitati sul suolo e negli strati superficiali del suolo, non ricadenti nelle zone di cui al precedente art. 6, devono essere adeguati, fin dalla loro attivazione:

a) alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4/2/1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso in cui appartengono alle categorie A,B,C, dell'art. 1 lett. b) del presente Regolamento;

b) ai limiti di accettabilità della allegata Tabella 3, nonché alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4/2/1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso in cui appartengano alla categoria D dell'art. 1 lett. b) del presente Regolamento.

2) Gli scarichi in atto di insediamenti civili recapitati sul suolo e negli strati superficiali del suolo non ricadenti nelle zone di cui al precedente art. 6 devono, entro i termini stabiliti dall'ordinanza sindacale, essere adeguati:

a) alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4/2/1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento nel caso in cui appartengano alle categorie A,B,C, dell'art. 1 lett. b) del presente Regolamento;

b) ai limiti di accettabilità della allegata Tabella 3, nonché alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4/12/1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso in cui appartengano alla categoria D dell'art. 1 lett. b) e non siano stati individuati fra le categorie indicate all'art. 1 lett. c) del presente Regolamento.

Art. 8 - EVENTUALI MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

Obbligo di immissione nella fognatura comunale e accettabilità degli scarichi.

Col presente regolamento, ai sensi e in attuazione dell' art. 2 della legge Regione Lombardia 27 maggio 1985 n. 62, è fatto obbligo che tutte le acque di scarico provenienti e prodotte dagli insediamenti civili, assimilati a civili e produttivi devono affluire con adatte tubazioni e opere di allacciamento nella rete fognaria comunale.

E' fatto pertanto divieto di usare pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione in altri punti che non sia la rete di fognatura.

Tutti gli scarichi allacciati e da allacciare alla rete di fognatura comunale devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni con apposito atto. La concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia non costituisce autorizzazione per l'allacciamento e per lo scarico in fognatura, l'autorizzazione all'allaccio e allo scarico in fognatura dovrà essere specificatamente rilasciata.

Art. 9 - ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche precipitate sui terreni scoperti, che non siano in grado di assorbirle rapidamente, devono essere allontanate mediante opere di convogliamento idonee fino ad un recapito naturale, atto a riceverle.

Il sistema adottato deve essere autorizzato dal Sindaco, dopo essere stato preventivamente sottoposto al parere dell'E.R., ai sensi della L.R. 64/81.

Le acque di prima pioggia provenienti da aree relative ad insediamenti industriali individuati dalla Delibera del Consiglio Regionale n.IV/ 1946 del 21.03.90, devono essere separate dalle restanti acque meteoriche e sottoposte ai trattamenti per l'adeguamento ai limiti della Tabella A della Legge n. 319/76, tenuto conto della natura dell'attività svolta e di ogni elemento che possa influire sul grado di inquinamento delle superfici scolanti e delle relative acque di sollevamento.

Alle medesime prescrizioni devono essere assoggettate le acque di lavaggio pavimenti, cortili, piazzali e di qualsiasi altra superficie interna ed esterna agli insediamenti produttivi.

Lo smaltimento delle acque meteoriche cadenti sui tetti, cortili, viabilità interna degli insediamenti o strade private annessi, deve avvenire ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1985 n. 62 nel modo seguente:

a) tramite immissione nella fognatura comunale la quantità di acqua determinata in base a quanto stabilito dall'art. 20 della legge Regionale 27 maggio 1985 n. 62 precisamente:

- per gli insediamenti industriali e artigianali 5 mm. in quindici minuti uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante.

- per tutti gli altri insediamenti, 1 mm. in quindici minuti uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante.

b) tramite immissione in pozzi perdenti o in corsi d'acqua superficiale le acque di pioggia oltre ai limiti di cui al punto a.

Per quanto riguarda gli insediamenti esistenti e già allacciati alla fognatura comunale le disposizioni del presente articolo verranno prescritte nel caso di ristrutturazione degli edifici, quando la ristrutturazione comporta modifica di destinazione d'uso o delle superfici scolanti.

Art.10 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI

In mancanza della rete di pubblica fognatura, gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere recapitati nei corsi o corpi d'acqua superficiali, se gli insediamenti sono situati in prossimità dei medesimi, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalle Tabelle allegate alla Legge n. 319/76 e successive modificazioni.

In relazione a particolari tipologie produttive, oltre ai parametri previsti nelle tabelle suddette, sono da sottoporre al controllo altre sostanze come indicato dalle normative vigenti e dalla letteratura tecnico-scientifica nazionale ed internazionale. Gli insediamenti produttivi allocati in zone che non sono servite dalla pubblica fognatura, nè si trovano in prossimità di corsi o corpi d'acqua superficiali, possono provvedere allo stoccaggio, allontanamento e smaltimento delle loro acque di rifiuto, secondo le disposizioni della L.R. 94/80.

Art. 11 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI RECAPITATI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI ABITAZIONI SINGOLE O FABBRICATI RURALI

Nei corpi d'acqua superficiali, diversi dai laghi e dai loro immissari, non sono ammessi nuovi scarichi provenienti da insediamenti civili appartenenti alla categoria A dell'art. 1 lett. b) del presente Regolamento.

I nuovi scarichi, diversi da quelli di cui al precedente primo comma, recapitati in corpi d'acqua superficiali diversi dai laghi e dai loro immissari, dovranno essere conformi:

a) ai limiti di accettabilità della allegata tabella 2 nel caso in cui appartengano alle categorie B e C di cui all'art. 1 lett. b) del presente Regolamento;

b) ai limiti di accettabilità della allegata Tabella 3 nel caso in cui appartengano alla categoria D dell'art. 1 lett. b) del presente Regolamento.

**TITOLO 2°
VIGILANZA E CONTROLLO**

Art. 12 - AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

Tutti gli scarichi di cui al precedente art. 1 devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della Legge 10/5/1976 n. 319.

Per gli scarichi in pubbliche fognature l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Sindaco su istanza del titolare dello scarico.

Art. 13 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER GLI SCARICHI

I titolari degli scarichi esistenti, provenienti da utenze civili, che scaricano in acque superficiali, dovranno darne comunicazione al Comune entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento di fognatura, oltre che richiedere l'autorizzazione alla Autorità competente.

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e assimilati che scaricano in acque superficiali devono chiedere l'autorizzazione alla PROVINCIA - adeguandosi immediatamente, oltre che alle norme del presente regolamento, ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella A allegata al presente regolamento.

I titolari degli scarichi produttivi che scaricano nelle pubbliche fognature devono fare domanda di autorizzazione o richiedere il rinnovo della autorizzazione al Comune, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli del Tit., IV e V del presente Regolamento.

TITOLO 3° F O G N A T U R A

Art. 14 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI ADIBITI A PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CIVILI IN PUBBLICA FOGNATURA

Gli scarichi degli insediamenti adibiti a prestazione di servizio di cui all'art. 1 lett. c) del presente Regolamento sono ammessi nella pubblica fognatura nel rispetto dell'art. 4 del presente Regolamento e nei limiti di cui agli artt. 14, 15 e 16 della L.R. n. 62/85.

Per gli scarichi civili di cui all'art. 1 lett. b) del presente Regolamento, l'autorizzazione allo scarico è sostituita, del permesso di allacciamento alla fognatura stessa.

Art. 15 - DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI INQUINANTI

E' vietato diluire le acque di scarico allo scopo di far rientrare gli indici di inquinamento di dette acque nei limiti di accettabilità prescritti dalla legge.

Art. 16 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

1) Nuovi insediamenti.

I proprietari dovranno presentare la domanda di allaccio alla fognatura contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, corredata dalla documentazione prevista dai successivi artt. 32 e 40.

Quanto previsto al comma precedente vale anche per insediamenti di diversa destinazione, ampliamenti e ristrutturazioni.

2) Insediamenti esistenti.

I proprietari di insediamenti produttivi esistenti dovranno presentare, entro e non oltre sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, fatti salvi i tempi più ristretti indicati dalle legge, la domanda per il rinnovo di autorizzazione allo scarico corredata dalla documentazione tecnica consistente in una planimetria scala 1:100 con indicate le tubazioni di fognatura interna, il pozzetto di ispezione e il posizionamento dell'attuale punto di scarico.

Art. 17 - POZZETTI D'ISPEZIONE

Tutti gli allacciamenti previsti alle reti pubbliche devono essere muniti di idonei manufatti le cui dimensioni ed ubicazioni devono permettere una agevole ispezionabilità al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo.

Art. 18 - POZZI NERI

E' vietata l'installazione di pozzi neri per la raccolta dei liquami. Eventuali deroghe per casi particolari potranno essere concesse dal Sindaco su conforme parere del Responsabile del Servizio USSL.

Art. 19 - OPERE DI SMALTIMENTO

Le opere di smaltimento, sul suolo e negli strati superficiali del suolo di scarico ammessi, devono essere realizzate in modo da consentire il prelevamento dei campioni per il controllo previsto per legge in modo agevole e in condizioni di sicurezza per gli operatori e secondo le indicazioni della deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977.

Art. 20 - SVUOTAMENTO DEI MANUFATTI DI RACCOLTA

Lo svuotamento dei pozzi neri e delle fosse settiche deve essere fatto con sistema pneumatico o meccanico in modo che il travaso delle materie luride avvenga per aspirazione diretta senza manipolazione alcuna nè dispersione o esalazione.

Qualora non sia possibile effettuare lo svuotamento con questi sistemi, va fatto solo dalle ore 4 alle ore 6 nei mesi dall'aprile al settembre e dalle ore 5 alle ore 6 nei mesi dall'ottobre al marzo.

In ogni caso si deve evitare molestia ai vicini con rumori eccessivi o in altro modo.

Lo svuotamento delle fosse settiche e dei pozzetti neri devono essere affidati, al momento della concessione della licenza di uso, ad un conduttore responsabile il quale deve dimostrare annualmente, mediante presentazione dell'attestato di prelievo, di aver provveduto all'asportazione dei fanghi nel rispetto delle normative regionali vigenti.

In caso di tracimazione delle fosse settiche e dei pozzi neri, il Sindaco ne ingiunge lo svuotamento immediato, provvedendo all'esecuzione d'ufficio a carico degli inadempienti.

Art. 21 - SMALTIMENTO DI MATERIALI ORGANICI

I materiali organici di provenienza civile devono essere trasportati ad un recapito definitivo e sono assoggettati alle norme stabilite dal presente Regolamento.

Il trasporto e lo smaltimento di liquidi e fanghi dovrà essere effettuato da ditta specializzata munita di autorizzazione regionale.

Art. 22 - OPERE DI ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE

L'esecuzione degli allacci in sede stradale dal condotto pubblico al limite di proprietà è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale che potrà, a tale scopo, operare direttamente o a mezzo di ditte esterne incaricate.

Il proprietario interessato dovrà versare al Comune per ogni allaccio la quota stabilita al successivo art. 59.

E' vietato ogni e qualsiasi intervento privato sulla pubblica fognatura.

Salvo quanto previsto dall'art. 36, è pure vietato inserire nel suolo del demanio stradale condotti od altri manufatti di fogne private. Di regola, in sede stradale, dovrà essere posata solo la tubazione di scarico compresa tra il collettore comunale ed il limite di proprietà dell'utente.

Art. 23 - PROPRIETA' DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Le opere di allacciamento stradale, dalla pubblica fognatura, restano di esclusiva proprietà del Comune che per esigenze di servizio potrà disporre anche per altre immissioni, in questo caso le spese di manutenzione saranno a carico dei concessionari.

Art. 24 - MANUTENZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

Tutte le spese di manutenzione degli allacci, dopo la presa in carico da parte del Comune, restano a carico del concessionario. Sono pure a carico dei concessionari le spese necessarie da parte del Comune in occasione dei rinnovi dei manti stradali.

Art. 25 - RIFACIMENTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

In caso di ristrutturazione o rifacimento dei condotti fognare urbani, il Comune provvederà alla immediata esecuzione delle opere, in sede stradale, di adeguamento o ricostruzione degli allacci privati.

Le opere relative agli allacci, saranno a carico dei proprietari interessati che dovranno versare al Comune la quota stabilita nell'apposito articolo per i nuovi allacci.

Art. 26 - MODIFICHE AGLI ALLACCIAMENTI

Qualora si rendesse necessario introdurre modifiche ad allacciamenti già eseguiti od in corso di esecuzione, la relativa spesa sarà posta a totale carico del proprietario dell'immobile.

Art. 27 - PLUVIALI DI FACCIATA

I pluviali delle facciate delle case prospicienti la pubblica via devono, quando possibile, essere allacciati direttamente alla fognatura stradale con sifonatura.

I pluviali dovranno essere di sezione ed in numero sufficiente a smaltire tutta l'acqua piovana dei tetti.

Gli imbocchi dei canali di gronda nei pluviali dovranno essere muniti di opportuna rete al fine di impedire l'entrata dei corpi estranei.

E' vietato introdurre in questi pluviali qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua piovana proveniente dalla copertura.

I condotti, di cui ai precedenti commi, non devono sporgere sulla proprietà comunale, oltre i limiti e modi previsti dal Regolamento Edilizio.

Ogni pluviale allacciato singolarmente è sottoposto a specifica autorizzazione, nonché al pagamento della tariffa di cui al successivo art. 59.

Art. 28 - ALLACCIO PROVVISORIO

Durante la costruzione di nuovi fabbricati o ristrutturazione d'immobili, onde evitare l'inquinamento del suolo, il Comune permetterà l'allacciamento e l'immissione nel condotto stradale più vicino al cantiere dei lavori.

Art. 29 - STRADE PRIVATE

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti gli stabili fronteggianti strade private.

Le strade private dovranno essere dotate di fognatura a cura e spese degli interessati, e gli effetti del presente regolamento dell'allacciamento, verranno considerate come cortili.

Art. 30 - OBBLIGO DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAMI DI SCARICO

I proprietari titolari degli scarichi hanno l'obbligo di predisporre gli opportuni accorgimenti atti ad evitare rigurgiti ed altri inconvenienti, analogamente dovranno prevedersi impianti di sollevamento in tutti i casi la quota della fognatura stradale lo rendesse necessario.

Tutti gli allacciamenti alla fognatura comunale, dovranno essere eseguiti nella parte superiore e con inclinazione verticale a 45°. Per locali situati al disotto del piano stradale (cantine, taverne, lavanderie) dovranno essere adottati opportuni provvedimenti idonei ad impedire rigurgiti.

L'Amministrazione Comunale non risponde degli eventuali allagamenti causati da rigurgiti fognari.

Art. 31 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Per l'immissione nella fognatura urbana si dovranno utilizzare, ove esistono, gli imbocchi allo scopo predisposti.

Dietro richiesta dell'interessato, il Comune fornirà tutte le indicazioni necessarie per la compilazione della domanda, nonché fornirà le indicazioni di massima relative alla fognatura esistente, resta comunque a carico del richiedente effettuare tutti i rilievi necessari per la compilazione del progetto di allaccio alla pubblica fognatura, ivi compreso i rilievi altimetrici della fognatura esistente.

Gli allacciamenti, per la parte situata in sede stradale, saranno realizzati con tubazioni in grés o PVC pesante per fognatura del tipo a norme UNI 7443/75 - Serie 301 o migliorativo, o in calcestruzzo vibrocompresso tipo con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma.

Art. 32 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E/O DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE PER NUOVI INSEDIAMENTI.

La domanda di autorizzazione allo scarico e/o di allacciamento alla rete pubblica di fognatura per nuovi insediamenti deve essere corredata dai seguenti documenti in triplice copia:

- a) relazione tecnica costruttiva;
- b) progetto delle opere di fognatura in scala idonea per il raccoglimento, convogliamento ed allacciamento degli scarichi defluenti dall'insediamento;
- c) relazione tecnica da cui risulti la conformità degli scarichi privati alle disposizioni ed ai limiti di accettabilità previsti dalla legge;
- d) qualora sia necessario un impianto di pretrattamento vero e proprio, alla domanda dovrà essere allegato il progetto completo del suddetto impianto di trattamento con tutti i particolari costruttivi e di dimensionamento;
- e) dichiarazione sul numero delle persone servite;
- f) dichiarazione sulla natura degli scarichi.
- g) schema e calcolo per la raccolta dell'acqua di prima pioggia e sistema di pretrattamento.

Art. 33 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E SUOI LIMITI

A seguito di approvazione del progetto di fognatura interna, verrà emessa dal Comune l'autorizzazione allo scarico e si procederà, nei modi previsti dall'art. 22, all'esecuzione delle opere stradali.

L'autorizzazione allo scarico nella fognatura pubblica viene richiesta, così come risulta nei documenti di progetto presentati in Comune.

Non potranno quindi essere allacciate altre porzioni dello stesso stabile e tanto meno altri stabili anche se facenti parte della stessa proprietà, senza aver ottenuto anche per questi la specifica autorizzazione.

Ogni allacciamento alla fognatura dovrà essere autorizzato previo adeguamento di tutte le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 34 - PRECARIETA' DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

L'autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale viene rilasciata a titolo precario e potrà essere revocata qualora, pur essendo rispettate le condizioni dell'autorizzazione, si accerti che lo scarico medesimo compromette il buon funzionamento del depuratore terminale.

In tal caso l'autorizzazione potrà essere rinnovata sulla base di una nuova convenzione.

L'autorizzazione decadrà, comunque, qualora venga modificata la natura dello scarico.

Si richiamano espressamente gli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.

Art. 35 - RESPONSABILITA' E DANNI

Il proprietario o il legale rappresentante del complesso produttivo o civile è il solo responsabile verso il Comune dei danni che potrebbero essere provocati dal mancato rispetto della normativa del presente Regolamento e gli eventuali danni così causati sono a suo totale carico su valutazione insindacabile dell'Amministrazione.

Per tutte le possibili ragioni di credito, inerenti all'applicazione del presente regolamento che il Comune possa vantare nei confronti dei soggetti o dei beni allacciati alla pubblica fognatura, in aggiunta ai poteri dell'ente locale spettanti in forza delle vigenti normative, spetta la facoltà di procedere, previo preavviso, alla disattivazione dell'allaccio.

Art. 36 - DEROGHE

Dal contenuto dell'art. 22 sono previste le seguenti deroghe:

- a) l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio e dietro specifica richiesta dell'interessato potrà acconsentire a che le opere necessarie all'allaccio, anche per la parte interessante la sede stradale, vengano eseguite direttamente dall'utente a sua cura e spese sotto il diretto controllo dell'ufficio tecnico competente. In questo caso il proprietario dovrà versare al Comune la tariffa di allaccio di cui all'art.59;
- b) l'Amministrazione Comunale, dietro richiesta dell'utente, ritenute fondate le motivazioni prodotte dallo stesso, può concedere al privato di costruire la cameretta d'ispezione contenente l'ispezione d'utenza, il sifone, in sede stradale. In questo caso la cameretta dovrà essere costruita, previa autorizzazione, secondo gli schemi di calcolo e portata stabiliti dal Comune, nonchè al pagamento di una quota forfettaria di f. 1.000.000 ed a una quota annua a titolo di canone di f. 300.000.= da rivalutare annualmente. Inoltre resteranno sempre a carico del concessionario gli oneri assicurativi del manufatto e la responsabilità civile contro terzi, nonchè la partecipazione alla spesa in occasione della manutenzione straordinaria della strada.

Titolo 4°**PRESCRIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA
DEGLI STABILI****Art. 37 - PRESCRIZIONE EDILIZIA**

Ogni opera della fognatura interna degli stabili, dei cortili, degli isolati o complessi edilizi è soggetta alle norme del presente regolamento, nonchè all'obbligo di richiesta di autorizzazione al Sindaco.

Art. 38 - TIPO DI SCARICO

Gli scarichi idrici di rifiuto, derivanti da fabbricati si distinguono in relazione all'origine in:

- a) acque meteoriche (bianche)
- b) acque luride (nere)
- c) acque di processo industriale.

Art. 39 - RETI INTERNE

Tutti gli scarichi devono essere raccolti all'origine e, tramite percorsi separati e distinti, in relazione alla loro origine, devono essere conferiti al recapito finale ammissibile a norma della Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e a quanto previsto dal presente regolamento.

E' ammessa l'unificazione delle diverse reti immediatamente a monte del recapito finale, fermo restando la possibilità d'ispezione e prelievo di campioni delle singole reti solo nel caso di recapito finale di fognatura tipo misto.

Art. 40 - PROGETTO

Il progetto di fognatura interna di uno stabile deve essere presentato in maniera distinta da ogni altro elaborato, anche in presenza di concessione edilizia dovrà essere presentata apposita domanda di allacciamento alla fognatura, corredata dalla documentazione di cui all'art. 32.

La documentazione dovrà essere presentata in n.3 copie.

Se trattasi di insediamento civile o produttivo con scarico avente caratteristiche diverse da quello domestico, oltre alla documentazione sopra elencata, dovrà essere presentata in allegato la scheda tecnica prevista dalla circolare del Comitato dei Ministri n. 85 del 29/12/1976 (All. A), nonché la documentazione supplementare eventualmente richiesta dai competenti uffici comunali.

Gli elaborati tecnici e grafici dovranno essere redatti da apposito tecnico abilitato (Ingegnere - Architetto - Geometra) -

La proprietà dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni formulate in sede di rilascio dell'autorizzazione definitiva.

Art. 41 - CARATTERISTICA DELLE RETI E DEI POZZETTI

Le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti nonché le eventuali vasche di trattamento devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente, a perfetta tenuta. I pezzi di assemblamento e giunzione devono avere le stesse caratteristiche.

Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile; di regola devono essere interrate.

Tutte le vasche e i pozzetti per prelievo analisi non possono di regola essere ubicati in ambienti confinanti.

Si richiama espressamente l'art. 42 per quanto attiene alle prescrizioni di accessibilità ed ispezioni.

Art. 42 - ACCESSIBILITA' ALL'ISPEZIONE ED AL CAMPIONAMENTO

Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotate di idonee ispezioni e, prima della loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il campionamento.

Ove prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi, all'uscita di questi ed immediatamente a monte del recapito finale, deve essere posto un pozzetto di prelievo a norme UNI - CHIM idoneo per analisi con apertura minima cm. 40x40; tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta e non deve permettere un accumulo anche temporaneo di acque di scarico. Si richiama espressamente l'art. 43 per quanto attiene alle prescrizioni tecniche.

Art. 43 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella costruzione della fognatura interna di uno stabile devono essere adottati tutti i provvedimenti ed accorgimenti necessari ad evitare eccessi di pressione e di velocità nelle tubazioni. Queste dovranno essere capaci di sopportare la pressione di una colonna d'acqua che superi di due metri l'altezza dell'immissione più elevata. Le tubazioni dovranno essere costruite con materiali levigati, resistenti al calore, alla rottura e all'attacco di soluzioni leggermente acide o basiche. Le ispezioni devono essere munite di tappi e serratappi a perfetta tenuta dello stesso materiale delle tubazioni o migliorativo. I tubi collettori devono essere posati con pendenza costante, giuntati a perfetta tenuta, capaci di resistere con sicurezza e senza perdite alla sovrappressione precedentemente descritta e comunque all'eventuale sovraccarico della rete stradale. I giunti dovranno consentire i consueti assestamenti. Nei sotterranei le tubazioni potranno essere sostenute con tiranti a soffitto o con mensole a parete; in ogni caso si metterà a sostegno adeguato ogni giunto, tale da impedire qualsiasi assestamento anomalo. Diversamente potranno essere collocate in apposite incassature nel muro e nel pavimento, purché facilmente ispezionabili. Tutti gli apparecchi collegati con la rete di fognatura devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone la cui immersione non dovrà essere minore di cm. 3. Il collettore finale di una fognatura interna verrà collegato alla tubazione di allacciamento posta in sede stradale, con l'interposizione di tre pezzi speciali in grés ceramico o pvc pesante, collocati in apposita cameretta (giunto a squadra, sifone, giunto semplice a 45°). Di norma tale cameretta sarà costruita nella proprietà privata al confine con la proprietà pubblica e dovrà essere accessibile agli incaricati del comune. Il giunto semplice a 45° verrà utilizzato per ispezionare il tratto di tubazione dalla cameretta alla fognatura urbana. Il sifone a chiusura idraulica sarà provvisto di ispezione e della bocchetta per l'eventuale applicazione di un tubo esalatore. Il giunto a squadra servirà per ispezionare la condotta dell'utente. Tutte le ispezioni di cui sopra saranno ermeticamente chiuse da un tappo appoggiato su guarnizione di gomma e fermato a pressione da un serratappo od a vite. I tubi pluviali non dovranno servire da esalatori della conduttura privata.

Art. 47 - CAMBIAMENTO D'UTENZE

Nel caso di cambio d'utente, il proprietario di insediamento civile dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio comunale competente l'avvenuta variazione.

Art. 48 - OBBLIGO AL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI

Nessuno dovrà manomettere, danneggiare o distruggere, sia dolosamente che per negligenza o incuria, qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dall'Autorità Comunale. Chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione di revocare il permesso di scarico.

TITOLO 5°**DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI****Art. 49 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI RECAPITANTI IN
PUBBLICA FOGNATURA**

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi di cui all'art. 1 lett. a) del presente regolamento sono ammessi in fognatura previa autorizzazione del Sindaco, nel rispetto delle norme stabilite dalla Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

I limiti di accettabilità degli scarichi di cui sopra in fognatura, assunti ai sensi della Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni e deliberati da Ente diverso dal Comune, devono costituire parte integrante del presente Regolamento.

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, recapitati nella pubblica fognatura, devono rispettare i limiti imposti dall'ente gestore dell'impianto di depurazione, il quale deve tener conto delle caratteristiche degli scarichi e delle possibilità depurative dell'impianto.

Art. 50 - DIVIETO DI ALTRI RECAPITI

E' proibito versare scarichi provenienti da insediamenti produttivi sul suolo e negli strati superficiali del suolo, come prescritto al precedente art. 4.

Per gli scarichi di insediamenti civili adibiti a prestazioni di servizio vale quanto previsto dallo stesso art. 4.

E' consentito versare, qualora non esista la rete di fognatura comunale, scarichi produttivi nelle acque superficiali purchè si rispettino le norme dettate dall'art. 10 del presente Regolamento.

**Art. 51 - RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA O AUTORIZZAZIONE
DI LOTTIZZAZIONE**

I progetti edilizi relativi al rilascio di concessione edilizia o autorizzazione a lottizzare dovranno indicare, quando riguardano in tutto o in parte insediamenti produttivi, le opere o gli accorgimenti diretti a rendere i relativi scarichi conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.
Si richiama, inoltre, la procedura prevista dall'art.40 del presente Regolamento.

Art. 52 - OBBLIGO ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono obbligati alla installazione, ove fosse il caso, di impianto di depurazione o di trattamento al fine di contenere i limiti di accettabilità degli scarichi stessi entro quelli previsti dalle leggi vigenti e nel rispetto del presente Regolamento.
Ogni impianto, comunque, dovrà avere riportato il parere preventivo all'installazione da parte del Responsabile del Servizio dell'USSL.

Art. 53 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Le industrie produttive allacciate alla pubblica fognatura dovranno installare, a propria cura e spese, una apposita cameretta di controllo, unitamente alla strumentazione ed agli accessori necessari per effettuare misure, analisi e campionature che verranno eventualmente richieste dall'Autorità Comunale.
I controlli e le successive analisi chimiche saranno eseguite dal personale dell'USSL. Le risultanze sono riportate a conoscenza del Sindaco che provvederà agli adempimenti di competenza.

**TITOLO 6°
ONERI E TARIFFE**

Art. 54 - OBBLIGO AL PAGAMENTO DEL CANONE

Per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione e allo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti ed edifici industriali, a qualunque uso adibiti è dovuto al Comune il pagamento di un canone o diritto come specificato ai successivi artt. 60 e 61.

Art. 55 - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

Il canone, come determinato in conformità agli artt. 67 e 69, è dovuto dagli utenti della pubblica fognatura.
Sono soggette a separata tariffazione le acque provenienti da usi civili ed industriali versate nella pubblica fognatura mediante unico condotto di allacciamento, purchè vi sia un punto di misurazione per ogni scarico.
In caso contrario il Comune provvede alla determinazione dei volumi scaricati sulla base degli elementi forniti dall'utente o direttamente acquisiti.

I liquami degli insediamenti civili con caratteristiche diverse da quelli domestici ed i liquami degli insediamenti produttivi devono confluire isolatamente in un tronco di fognatura, al fine di poter facilmente eseguire le ispezioni di prelievo e controllo. A valle della cameretta con pezzi speciali, dovrà essere installato un apposito pozzetto contenente una ispezione a chiusura ermetica. Questo pozzetto dovrà di norma venire collocato all'esterno della proprietà e comunque in posizione stabilita dal competente ufficio comunale. Qualora il Comune lo richieda, l'utente interessato dovrà installare, a propria cura e spese, la strumentazione e gli accessori necessari per effettuare misure, analisi e campionature. Le camerette per ispezioni e controlli dovranno essere disposte in modo tale da consentire la campionatura dei liquami soggetti a pretrattamento prima della loro commistione con altre acque. Il Comune e gli altri organi di controllo competenti per legge avranno diritto di prelevare campioni di liquami in qualunque momento anche senza preavviso.

Il Sindaco può in fase di esecuzione o in sede di ultimazione dei lavori di costruzione della fognatura interna degli stabili, richiedere ispezioni e controlli di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Il privato è tenuto ad adempiere, a propria cura e spesa, alle prescrizioni che gli verranno impartite. Si richiama espressamente il successivo art. 45.

Art. 44 - LIVELLO DEGLI SCARICHI

Nessuno degli apparecchi scaricanti nella fognatura dovrà avere la bocca ad un livello inferiore all'estradosso del manufatto della fognatura. Per gli scarichi situati al disotto del piano stradale dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tecnici idonei ad impedire rigurgiti dalla fognatura all'interno dei locali ove è situato lo scarico

Art. 45 - VISITA TECNICA DI COLLAUDO

Per gli stabili di nuova costruzione la fognatura interna, una volta ultimata, dovrà essere collaudata dal competente ufficio tecnico comunale.

Art. 46 - CONDOTTE IN USO A PIU'UTENTI

Quando un fabbricato od una proprietà fosse divisa in più appartamenti di diversi proprietari, questi, di norma, sono obbligati ad unire le rispettive canalizzazioni per dare luogo ad una sola immissione nel condotto di fognatura stradale.

Qualora ciò non risultasse tecnicamente possibile, sarà l'Amministrazione Comunale a stabilire il numero massimo di immissioni separate.

Per le proprietà intercluse è fatto obbligo di allaccio ad una contigua rete di scarico privato che già immetta o che stia per essere immessa nella fognatura comunale.

A tale scopo gli interessati, in mancanza di accordo bonario con il fondo servente, dovranno procedere ai sensi degli artt. 1032 e 1043 - secondo comma - del codice civile al fine di ottenere che, a mezzo di sentenza, venga stabilito il passaggio coattivo.

Nel caso che l'allaccio stradale eseguito a spese del fondo servente non risultasse sufficiente a ricevere le nuove immissioni, chi ha ottenuto di farlo dovrà eseguire a sue spese i lavori occorrenti a rendere l'allaccio atto alla maggiore portata.

Art. 56 - RAPPORTO D'UTENZA

Non sono considerati utenti del pubblico servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto i soggetti che, specificatamente autorizzati, scaricano ai pubblici impianti con mezzi o collegamenti mobili, con carattere di saltuarietà ed occasionalità.

Tali soggetti verseranno un corrispettivo determinato in sede di rilascio dell'apposita autorizzazione.

Art. 57 - PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

Gli utenti dei pubblici servizi sono tenuti a presentare al Comune apposita denuncia, per l'applicazione della tariffa, in duplice copia.

Tali denunce, compilate in conformità di appositi moduli già predisposti, devono riportare i dati necessari per l'applicazione della tariffa relativa per ogni tipo di utenza.

Art. 58 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Per l'accertamento e la riscossione del canone o diritto e per il contenzioso si richiamano gli articoli 17, 17 - bis e 17 - ter della Legge 10/5/1976 n. 319 come modificati dall'art. 3 del D.L. 28/2/1981 n. 38 convertito con modificazioni nella Legge 23/4/1981 n. 153 e l'art. 8 della L.R. 30/5/1981 n. 26.

Art. 59 - ONERI DI ALLACCIAMENTO

All'accettazione della domanda di autorizzazione e di allacciamento, il richiedente dovrà pagare alla tesoreria comunale l'importo o gli importi delle spese istruttorie per singolo allaccio:

- | | |
|--|-----------|
| 1)allacciamento pluviale | £ 200.000 |
| 2)allacciamento abbinato,acque nere, bianche, ecc. | £ 600.000 |

Gli oneri derivanti dai lavori di allacciamento delle reti private alla fognatura e conseguente ripristino delle opere stradali sono a totale carico del proprietario richiedente.

I lavori di allacciamento sono effettuati direttamente dal Comune, il richiedente verserà l'importo risultante dal computo metrico estimativo del tecnico comunale, relativo alle opere di allaccio, oltre al predetto canone fisso per ogni allaccio.

L'esecuzione dei lavori di allaccio da parte del Comune determina, per il richiedente, l'incondizionata accettazione dell'onere d'allaccio notificatogli a preventivo.

Il conguaglio tra spesa preventivata e quella a consuntivo dei lavori di allaccio, verrà notificato al richiedente ad ultimazione dei lavori.

Il mancato versamento delle eventuali somme a consuntivo, a carico del richiedente, entro 30 giorni dalla notifica, può determinare la revoca dell'autorizzazione all'allaccio.

In caso di allaccio eseguito direttamente dal privato e con spesa a suo totale carico, verrà richiesto a titolo di garanzia una cauzione per contanti da versare alla tesoreria comunale pari al 20% del costo del preventivo di allacciamento. La cauzione verrà restituita all'interessato ad avvenuto accertamento, da parte dei Servizi Tecnici Comunali, della regolare realizzazione dei lavori.

Le spese istruttorie per allaccio verranno rivalutate annualmente ed approvate con apposita deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 60 - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

Per ogni insediamento scaricante nella fognatura pubblica, spetterà al Comune un canone o diritto previsto dalla legge n. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni, dall'art. 3 del D.L. 28/2/1981 n. 38 convertito con modifiche in Legge 23/4/1981 n. 153, nonchè ai sensi della L.R. n. 25/1981.

Il Comune, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale determina le tariffe per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue, entro il 31 ottobre di ogni anno per quanto riguarda l'anno successivo.

Tali tariffe variano in rapporto al tipo di scarico.

Art. 61 - TARIFFA PER SCARICHI CIVILI

Per gli scarichi civili di cui all'art. 1 lett. b) del presente regolamento viene applicata una tariffa unica utilizzando la seguente formula:

$T1 = Q \times r = S \times L/mc$
 Q = quantità di acqua prelevata dall'utente e fatturata dall'Ente gestore del pubblico acquedotto.

Per l'approvvigionamento in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la quantità

prelevata sarà rilevabile dal misuratore installato o dalla denuncia dell'utente.

r = percentuale di riduzione di Q , agli effetti dello scarico in fognatura (1).

S = scarico di acqua in fognatura.

L/mc = importo per metro cubo di acqua scaricata.

La riscossione del canone è effettuata dall'Ente gestore dell'acquedotto comunale od in mancanza dall'Ente gestore dell'impianto di fognatura o di depurazione.

(1) $r = 80\%$ di Q (D.L. n. 38 del 28.2.1981 convertito in Legge n. 153 del 23/4/1981).

Art. 62 - CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE PER SCARICHI CIVILI

L'utente, qualora esista l'impianto di depurazione, è tenuto al versamento di un ulteriore importo di L/metro cubi sulla quantità di acqua scaricata, calcolata in base al precedente articolo, tariffa da determinarsi con l'adozione della deliberazione del consiglio comunale di cui al 2° comma dell'art. 67 del presente regolamento.

Art. 63 - TARIFFA PER SCARICHI PRODUTTIVI

Per gli scarichi produttivi (industriali, artigianali) si applica la tariffa in base alla seguente formula:

$$T2 = F2 + (f2 + dv + K2 + \left(\frac{O1}{Of} db + \frac{S1}{Sf} df \right) + da) V$$

T2 = tariffa in Lire/anno

F2 = termine fisso per utenza in Lire/anno

$$F2 = U \times C$$

U = costo unitario di riferimento dipendente dalla popolazione equivalente totale e dalla dotazione idrica caratteristica del pubblico servizio (rilevabile Tab. 5 - All. A - L.R. 25/81)

C = coefficiente moltiplicativo dipendente dalla classe di appartenenza dell'insediamento e dal volume annuo scaricato in fognatura (Tab. 6 - All. A L.R. 25/81)

f2 = costo medio servizio di raccolta, allontanamento e scarico delle acque di rifiuto

$$f2 = f' + (f'' \times L)$$

f' = costo medio unitario in lire per metro cubo di raccolta delle acque (Tab. 7 - All. A L.R. 25/81)

f'' = costo medio unitario in lire per metro cubo e per km di convogliamento intercomunale e scarico delle acque stesse

L = lunghezza in km del collettore intercomunale (se non esiste collettore intercomunale tale valore è pari a zero)

dv = costo medio del trattamento primario in lire per metro cubo (Tab. 9 - All. A L.R. 25/81)

K2 = coefficiente che tiene conto dei maggiori oneri di trattamento dovuti dal tipo di scarico industriale (tab. 13 - All. L.R. 25/81) se non è noto il rapporto COD/BOD può essere desunto in via provvisoria dalla tab. 14 - all. A L.R. 25/81.

Il coefficiente K è uguale a zero se il COD ed i materiali in sospensione sono entro i limiti di accettabilità previsti nella Tabella A Legge 319/76

db = costo medio del trattamento biologico in lire/metro cubo (Tab. 10 - All. A L.R. 25/81)

df = costo medio del trattamento e smaltimento fanghi in lire/metro cubo (tab. 11 - All. A L.R. 25/81)

Oi = COD dello scarico industriale in mg/l

S1 = Materiali in sospensione totali dello scarico industriale in mg/l

Of = COD del liquame in arrivo al depuratore in mg/l

Sf = materiali in sospensione totali del liquame in arrivo al depuratore in mg/l

da = Coefficiente di costo per caratteristiche inquinanti particolari dello scarico industriale

$$da = M \left(\frac{db + df}{100} \right)$$

M = Tab. 12 - All. A L.R. 25/81 e se è nei limiti di accettabilità della Tab. A della Legge 319/76,

M = zero

V = volume annuale dello scarico industriale in fognatura

in metri cubi/anno; se non dichiarato in denuncia si assume pari al 95% del volume di acqua prelevata.

Per la determinazione dei parametri O1 - S1 - Of - Sf si deve ricorrere a prelievi ed analisi.

Per la determinazione di Of e Sf deve essere effettuato almeno un campione proporzionale al mese.

Per quanto riguarda O1 ed S1 si potrà proceder come segue:

- a) si assumono i dati dichiarati dall'utente, salvo controllo;
- b) analisi eseguite dall'USSL - Presidio multinazionale d'igiene e prevenzione;
- c) in mancanza di quanto previsto ai punti a) b), possono essere assunti per O1 e S1 i valori pari ai rispettivi limiti di accettabilità in fognatura.

Art. 64 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Per le sanzioni relative a omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, nonché per l'omesso o ritardato pagamento del canone e l'ammontare di eventuali soprattasse, si richiama l'art. 9 della L.R. 25/81.

TITOLO 7°

SANZIONI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 65 - SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 39 della L.R. 27 maggio 1985 n. 62.

Art. 66 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'albo pretorio.

Il presente regolamento è stato trasmesso con nota prot. n. 3975
del 23.02.75 al Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L.
per il parere preventivo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

Il presente regolamento, previo parere preventivo espresso dal Respon-
sabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. con nota prot. n.
del..... è stato approvato con deliberazione del Consiglio
comunale in data..... n.....

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune addì.....
giorno festivo/di mercato senza far luogo ad opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

La deliberazione di approvazione del presente regolamento è divenuta
esecutiva a sensi dell'art.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 1
Art. 1	- SCARICHI E LORO CLASSIFICAZIONI	pag. 2
Art. 2	- ACQUE DI PRIMA PIOGGIA	pag. 3
Art. 3	- SCARICHI ASSIMILABILI A QUELLI DI INSEDIAMENTI ABITATIVI	pag. 4
Art. 4	- SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E CIVILE CON SCARICHI DI CATEGORIA C.	pag. 4
Art. 5	- OBBLIGHI DEI TITOLARI DEGLI SCARICHI DA DISATTIVARE	pag. 5
Art. 6	- SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI. DIVIETO DI RECAPITO SUL SUOLO IN PROSSIMITA' DI CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI	pag. 5
Art. 7	- SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI RECAPITATI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO IN ZONE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ART. 6.	pag. 6
Art. 8	- EVENTUALI MODIFICHE E AGGIORNAMENTI	pag. 6
Art. 9	- ACQUE METEORICHE	pag. 7
Art. 10	- SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI	pag. 7
Art. 11	- SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI RECAPITATI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI ABITAZIONI SINGOLE O FABBRICATI RURALI	pag. 8

TITOLO 2°
VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 12	- AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI	pag. 8
Art. 13	- DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER GLI SCARICHI	pag. 8

TITOLO 3°
F O G N A T U R A

Art. 14	- SCARICHI DI INSEDIAMENTI ADIBITI A PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CIVILI IN PUBBLICA FOGNATURA	pag. 9
Art. 15	- DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI INQUINANTI	pag. 9
Art. 16	- DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	pag. 9
Art. 17	- POZZETTI D'ISPEZIONE	pag. 10
Art. 18	- POZZI NERI	pag. 10
Art. 19	- OPERE DI SMALTIMENTO	pag. 10
Art. 20	- SVUOTAMENTO DEI MANUFATTI DI RACCOLTA	pag. 10
Art. 21	- SMALTIMENTO DI MATERIALI ORGANICI	pag. 10
Art. 22	- OPERE DI ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE	pag. 11
Art. 23	- PROPRIETA' DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO	pag. 11
Art. 24	- MANUTENZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI	pag. 11
Art. 25	- RIFACIMENTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO	pag. 11
Art. 26	- MODIFICHE AGLI ALLACCIAMENTI	pag. 11
Art. 27	- PLUVIALI DI FACCIATA	pag. 11
Art. 28	- ALLACCIO PROVVISORIO	pag. 12
Art. 29	- STRADE PRIVATE	pag. 12
Art. 30	- OBBLIGO DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAMI DI SCARICO	pag. 12
Art. 31	- PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI	pag. 12

Art. 32 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E / O DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE PER NUOVI INSEDIAMENTI.	pag.13
Art. 33 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E SUOI LIMITI	pag.13
Art. 34 - PRECARIETA' DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	pag.14
Art. 35 - RESPONSABILITA' E DANNI	pag.14
Art. 36 - DEROGHE	

Titolo 4°

PRESCRIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI

Art. 37 - PRESCRIZIONE EDILIZIA	pag.14
Art. 38 - TIPO DI SCARICO	pag.15
Art. 39 - RETI INTERNE	pag.15
Art. 40 - PROGETTO	pag.15
Art. 41 - CARATTERISTICA DELLE RETI E DEI POZZETTI	pag.15
Art. 42 - ACCESSIBILITA' ALL'ISPEZIONE ED AL CAMPIONAMENTO	pag.16
Art. 43 - PRESCRIZIONI TECNICHE	pag.16
Art. 44 - LIVELLO DEGLI SCARICHI	pag.17
Art. 45 - VISITA TECNICA DI COLLAUDO	pag.17
Art. 46 - CONDOTTE IN USO A PIU'UTENTI	pag.17
Art. 47 - CAMBIAMENTO D'UTENZE	pag.18
Art. 48 - OBBLIGO AL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI	pag.18

Titolo 5°

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 49 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA	pag.18
Art. 50 - DIVIETO DI ALTRI RECAPITI	pag.18
Art. 51 - RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA O AUTORIZZAZIONE DI LOTTIZZAZIONE	pag.19
Art. 52 - OBBLIGO ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO	pag.19
Art. 53 - ISPEZIONI E CONTROLLI	pag.19

TITOLO 6° ONERI E TARIFFE

Art. 54 - OBBLIGO AL PAGAMENTO DEL CANONE	pag.19
Art. 55 - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE	pag.19
Art. 56 - RAPPORTO D'UTENZA	pag.20
Art. 57 - PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE	pag.20
Art. 58 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO	pag.20
Art. 59 - ONERI DI ALLACCIAMENTO	pag.20
Art. 60 - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA	pag.21
Art. 61 - TARIFFA PER SCARICHI CIVILI	pag.21
Art. 62 - CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE PER SCARICHI CIVILI	pag.21
Art. 63 - TARIFFA PER SCARICHI PRODUTTIVI	pag.22
Art. 64 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE	pag.23

TITOLO 7°

SANZIONI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 65 - SANZIONI	pag.23
Art. 66 - ENTRATA IN VIGORE	pag.23

ALLEGATI

Allegato A - Scheda tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico proveniente da insediamenti produttivi.

Allegato B - Tabella "A" - di cui alla Legge 319 del 10.05.1976 e successive modificazioni ed integrazioni. Scarichi civili - Concentrazioni limite e parametri di accettabilità.

Allegato C - Tabella "C" - di cui alla Legge 319 del 10.05.1976 e successive integrazioni e modificazioni. Scarichi provenienti da insediamenti produttivi - Concentrazione e limiti di accettabilità.

ALLEGATI

Allegato A - Scheda tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico proveniente da insediamenti produttivi.

**SCHEMA TECNICA DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

Legge 10 maggio 1976 n. 319

« Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento »

I IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA

- 1) Denominazione e ragione sociale della Ditta.
- 2) Ubicazione ed indirizzo dell'insediamento produttivo.

II CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

- 3) Elencazione delle principali produzioni ⁽¹⁾.
- 4) Elencazione delle principali materie prime ⁽²⁾.
- 5) Numero totale di addetti.
- 6) Numero di mesi lavorativi nell'anno.
- 7) Numero medio delle giornate lavorative settimanali.
- 8) Numero di turni lavorativi giornalieri e loro durata.
- 9) Localizzazione dell'insediamento produttivo ⁽³⁾.
- 10) Disposizione planimetrica dell'insediamento produttivo ⁽⁴⁾.
- 11-a) Superfici impermeabili (piazzali, strade, tetti, etc.) (m²).
- b) Superfici permeabili ⁽⁵⁾ (m²).
- 12) Impianti di trattamento eventualmente esistenti ⁽⁶⁾.
- 12 bis) Indicazione del punto di accesso allo scarico e/o di prelievo per i controlli.

III CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI APPROVVIGIONAMENTO E DI SCARICO

13) Fonti di approvvigionamento idrico: ⁽⁷⁾

- acquedotto ()
- fiume, canale, lago e simili () nome
- mare ()
- pozzi acqua dolce ()
- pozzi acqua salmastra ()
- altri

14) Utilizzazione dell'acqua:

F O N T E	Processo e servizi (%)	Raffred- damento (%)	Totale
— acquedotto			100
— fiume, canale, lago e simili			100
— mare			100
— pozzi acqua dolce			100
— pozzi acqua salmastra			100

15) Ricettore dello scarico: ⁽⁹⁾

- corpo d'acqua superficiale () nome.....
- fognatura ()
- suolo ()
- sottosuolo ()
- altro (autobotte, etc.) ()

16) Sistemi utilizzati per la misura delle portate:

- al prelievo
- allo scarico

IV DATI DI ESERCIZIO

17) Acqua prelevata

- da acquedotto
- da fiume, canale, lago, etc.
- da mare
- da pozzi acqua dolce
- da pozzi acqua salmastra

Quantità media giornaliera ⁽⁹⁾
(m³/d)

Quantità totale annua
(m³/anno)

18) Acqua scaricata

- Scarico industriale
 - da processi e servizi
 - da raffreddamenti
- Scarichi igienici
(se separati da quello industriale)

Quantità media giornaliera ⁽⁹⁾
(m³/d)

Quantità totale annua
(m³/anno)

19) Variabilità dello scarico:

- nel tempo:
 - continuo ()
 - discontinuo ()

ore/giorno

giorni/settimane

settimane/mese

mesi/anno

- saltuario ⁽¹⁰⁾ ()
- nella portata:
 - costante ()
 - variabile ⁽¹¹⁾ ()

20) Caratteristiche qualitative dello scarico (o degli scarichi) ⁽¹²⁾:

-
-
-
-

NOTE ESPLICATIVE

- 1) Indicare per la zootecnia le specie ed il numero di animali allevati
- 2) Le materie prime possono essere raggruppate per categorie, se il loro numero è elevato.
- 3) Indicare la localizzazione dell'insediamento produttivo su carta dell'Istituto Geografico Militare (IGM) scala 1 : 25.000 o su altra carta di uguale o maggior dettaglio (es. 1 : 10.000).
- 4) Allegare corografia in scala 1 : 2.000 ed indicare sulla stessa o sulla carta di cui in nota 3) la localizzazione dei punti di immissione dello scarico nel corpo ricettore (fognatura, corpo idrico, suolo o sottosuolo) e dei punti di misurazione e campionamento. Riportare, se possibile, anche il tracciato delle reti fognanti.
- 5) Indicare possibilmente il valore medio del coefficiente di assorbimento.
- 6) Allegare descrizione dettagliata e schemi funzionali.
- 7) Indicare i punti di prelievo o la localizzazione dei pozzi su carta IGM 1 : 25.000 o su altra carta di uguale o maggiore dettaglio.
- 8) Oltre quanto richiesto in nota 4), nel caso di spandimento sul suolo, indicare l'uso attuale del suolo e sulla carta di cui in nota 3) l'area interessata.
- 9) Si intende per quantità media giornaliera quella prelevata (o scaricata) nel mese di massima produzione divisa per le giornate lavorative del mese.
- 10) Indicare approssimativamente la frequenza nel mese di massima produzione.
- 11) Indicare il valore del rapporto tra la portata di punta e la portata media, intesa quest'ultima come quantità di acqua prelevata (o scaricata) nella giornata media del mese di massima produzione divisa per le ore lavorative della giornata; la portata di punta e quella media devono essere espresse nella stessa unità di misura (es. m³/a).
- 12) Devono essere indicati i valori dei parametri inquinanti presenti negli scarichi, riportati nelle tabelle dei limiti allegate alla legge.
Tali valori devono essere espressi nelle unità di misura indicate nelle suddette tabelle.

Allegato B - Tabella "A" - di cui alla Legge 319 del 10.05.1976 e successive modificazioni ed integrazioni. Scarichi civili - Concentrazioni limite e parametri di accettabilità.

TABELLA "A" ALLEGATA ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

N.	PARAMETRI	LIMITI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE PREVISTI DALLA TABELLA " A "	NOTE
1	pH	5.5 - 9.5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6.5 ed 8.5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	temperatura °C	—	<p>Per i corai d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso di acque a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C.</p> <p>Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza del punto di immissione.</p> <p>Per i canali artificiali il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale.</p> <p>Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri dal punto di immissione. Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.</p>
3	colore		Non percettibile dopo diluizione 1:20 su uno spessore di 10 centimetri.
4	odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.

TABELLA "A" ALLEGATA ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

N.	PARAMETRI	LIMITI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE PPREVISTI DALLA TABELLA " A "	NOTE
5	materiali grossolani	assenti	La voce "materiali grossolani" si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.
6	materiali sedimentabili ml/l	0,5	I materiali sedimentabili sono misurati in corso Imhoff dopo 2 ore.
7	materiali in sospensione totali mg/l	80	Per "materiali in sospensione" totali indipendentemente dalla loro natura devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 μ
8	BOD ₅ mg/l	40	Per gli scarichi industriali le cui caratteristiche di ossidabilità siano diverse da quelle dei liquami domestici la concentrazione limite deve essere riferita ad almeno il 70 per cento del BOD totale.
9	COD mg/l	160	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd- Cr(VI)- Cu - Hg - Ni - Pb - Se - Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} \dots + \frac{C_n}{L_n}$ <p>Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3. Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ioni, sotto forma di complessi e in sospensione.</p>

TABELLA "A" ALLEGATA ALLA LEGGE LEGGE 10 MAGGIO 1975 N.319 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

N.	PARAMETRI	LIMITI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE PREVISTI DALLA TABELLA " A "	NOTE
11	Alluminio mg/l come Al	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Bario mg/l come Ba	20	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore
14	Boro mg/l come B	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore. Per gli scarichi a mare il limite è elevato a 10 mg/l. Tale limite si applica anche alla zona di foce (*).
15	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione
16	Cromo III mg/l come Cr	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore
17	Cromo VI mg/l come Cr	0.2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione; sotto forma di complesso, ed in sospensione

(*)Nota così modificata dall'art.22 Legge 24 Dicembre 1979 n.650

TABELLA "A" ALLEGATA ALLA LEGGE LEGGE 10 MAGGIO 1976 N.319 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

N.	PARAMETRI	LIMITI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE PREVISTI DALLA TABELLA " A "	NOTE
18	Ferro mg/l come Fe	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore
19	Manganese mg/l come Mn	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore
20	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Nichel mg/l come Ni	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione .
22	Piombo mg/l come Pb	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
23	Rame mg/l come Cu	0,1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione .
24	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione .
25	Stagno mg/l come Sn	10	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore
26	Zinco mg/l come Zn	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione; sotto forma di complesso, ed in sospensione .

TABELLA "A" ALLEGATA ALLA LEGGE LEGGE 10 MAGGIO 1976 N.319 E SE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

N.°	PARAMETRI	LIMITI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE PREVISTI DALLA TABELLA " A "	NOTE
27	Cloruri totali (*) mg/l come Cl ⁻	0,5	
28	Cloro attivo mg/l come Cl ₂	0,2	
29	Solfuri mg/l come H ₂ S	1	
30	Solfiti mg/l come SO ₃ ⁼	1	
31	Solfati mg/l come SO ₄ ⁼	1.000	Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere purchè almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di concentrazioni dei solfati(**)
32	Cloruri mg/l come Cl	1.200	Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere purchè almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di salinità(**)
33	Fluoruri mg/l come F ⁻	6	
34	Fosforo totale mg/l come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissione nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 Km dalla linea di costa.

)Voce così modificata dall'art.22 legge 24 Dicembre 1979 n.650

*)Nota così sostituita dall'art.22 legge 24 Dicembre 1979 n.650

TABELLA "A" ALLEGATA ALLA LEGGE LEGGE 10 MAGGIO 1976 N.319 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

N.	PARAMETRI	LIMITI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE PREVISTI DALLA TABELLA " A "	NOTE
35	Azoto ammoniacale (*) mg/l come NH_4^+	15	— (Si applica ai n. 35,36 e 37).
36	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti
37	Azoto nitrico mg/l come N	20	compresi entro una fascia di 10 Km. dalla linea
			di costa, l'azoto complessivo (organico + am-
			moniacale + nitroso + nitrico) non deve supe-
			rare i 10 mg N / l .
38	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	20	
39	Oli minerali mg/l	5	
40	Fenoli (*) mg/l come $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	0,5	
41	Aldeidi mg/l come H-CO	1	
42	Solventi organici aromatici mg/l	0,2	
43	Solventi organici azotati mg/l	0,1	
44	Solventi clorurati mg/l	1	
45	Tensioattivi mg/l	2	
46	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	

(*) Voce così modificata dall'art.22 legge 24 Dicembre 1979 n.650

TABELLA "A" ALLEGATA ALLA LEGGE LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 819 E SE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

N.	PARAMETRI	LIMITI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE PREVISTI DALLA TABELLA " A "	NOTE
47	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
48	Saggio di tossicità		<p>Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere in condizioni di creazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio per un periodo di 24 ore alla temperatura di 15°C. La specie impiegata per il saggio deve essere <i>Salinogairdnerii Rich</i>. Per gli scarichi di acque salmastre, marine e a salinità superiore di quella del mare il saggio deve essere condotto con organismi marini secondo le metodiche IFA. (*)</p>
49	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	
50	Coliformi fecali MPN/100ml	12.000	
51	Streptococchi fecali MPN / 100ml	2.000	<p>Parametri 49-50-51 (1) Il limite si applica quando a discrezione della autorità competente per il controllo lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricevente.</p>

Le determinazioni analitiche sono effettuate o su un campione istantaneo o su un campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento, alla portata e durata degli scarichi. (*)

L'Autorità che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo (*)

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi Analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle acque (IRI) Roma e successivi aggiornamenti.

(*) Nota così modificata dall'art. 22 legge 24 Dicembre 1979 n. 650

Allegato C - Tabella "C" - di cui alla Legge 319 del 10.05.1976 e successive integrazioni e modificazioni. Scarichi provenienti da insediamenti produttivi - Concentrazione e limiti di accettabilità.

TABELLA "C" ALLEGATA ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N.319 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

N.	PARAMETRI	LIMITI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE PREVISTI DALLA TABELLA " C "	NOTE
1	pH	5.5 - 9.5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6.5 ed 8.5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	temperatura °C	—	<p>Per i corpi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione dal corso di acque a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C.</p> <p>Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza del punto di immissione.</p> <p>Per i canali artificiali il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dallo scarico non deve superare i 35°C. La cavazione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale.</p> <p>Per il mare la temperatura dallo scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri dal punto di immissione.</p>
3	colore		Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri.
4	odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.

TABELLA "C" ALLEGATA ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N.219 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

N.	PARAMETRI	LIMITI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE PREVISTI DALLA TABELLA " C "	NOTE
5	materiali grossolani	assenti	La voce "materiali grossolani" si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.
6	materiali sedimentabili ml/l	2	I materiali sedimentabili sono misurati in corso d'effluente dopo 2 ore.
7	materiali in sospensione totali mg/l	non più del 40% del valore a monte dello impianto di depurazione. (*)	Per "materiali in sospensione" totali indipendenti da natura devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 u
8	BOD ₅ mg/l	non più del 70% del valore a monte dello impianto di depurazione (**)	
9	COD mg/l	Non più del 70 % del valore a monte dello impianto di depurazione (***)	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd- Cr(VI)- Cu - Hg - Ni - Pb - Se - Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} \dots + \frac{C_n}{L_n}$ (*)

(*)fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra le concentrazioni con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.

(*) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo 200.

(**) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo:250.

(***) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo:500.

TABELLA "C" ALLEGATA ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N.319 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

N.	PARAMETRI	LIMITI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE PREVISTI DALLA TABELLA " C "	NOTE
11	Alluminio mg/l come Al	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Boro mg/l come B	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione
15	Cromo III mg/l come Cr	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore
16	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione
17	Ferro mg/l come Fe	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore
18	Manganese mg/l come Mn	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore

TABELLA "C" ALLEGATA ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N.319 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

N.	PARAMETRI	LIMITI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE PREVISTI DALLA TABELLA " C "	NOTE
19	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
20	Nichel mg/l come Ni	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione .
21	Piombo mg/l come Pb	0,3	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Rame mg/l come Cu	0,4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione .
23	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione .
24	Zinco mg/l* come Zn	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione .
25	Cianuri totali mg/l come CN-	1	
26	Cloro attivo mg/l come Cl ₂	0,3	
27	Solfuri mg/l come H ₂ S	2	
28	Solfiti mg/l come SO ₃ ⁼	2	
29	Solfati mg/l come SO ₄ ⁼	1.000	Non si applica agli scarichi in mare.

TABELLA "C" ALLEGATA ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

N.	PARAMETRI	LIMITI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE PREVISTI DALLA TABELLA " C "	NOTE
30	Cloruri mg/l come Cl	1.200	Non si applica agli scarichi in mare.
31	Fluoruri mg/l come F ⁻	12	
32	Fosforo totale mg/l come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissione nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 Km dalla linea di costa.
33	Ammoniaca totale mg/l come NH ₄ ⁺	30	— (Si applica ai n. 33, 34 e 35).
34	Azoto nitroso mg/l come N	0,5	Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 Km. dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico + am-
35	Azoto nitrico mg/l come N	30	moniacale + nitroso + nitrico) non deve supe- rare i 10 mg N / l .
36	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	40	—
37	Oli minerali mg/l	10	
38	Fenoli totali mg/l come C ₆ H ₅ OH	1	
39	Aldeidi mg/l come H-C=O	2	
40	Solventi organici aromatici mg/l	0,4	
41	Solventi organici azotati mg/l	0,2	
42	Solventi clorurati mg/l	2	
43	Tensicattivi mg/l mg/l	4	

TABELLA "C" ALLEGATA ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

N.	PARAMETRI	LIMITI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE PREVISTI DALLA TABELLA " C "	NOTE
44	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
45	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
46	Saggio di tossicità		<p>Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere in condizioni di aereazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio per un periodo di 24 ore alla temperatura di 20°C.</p> <p>La specie impiegata per il saggio deve essere <i>Carassius Auratus</i>.</p>
47	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	-
48	Coliformi fecali MPN/100ml	12.000	<p>Parametri 47-48-49</p> <p>Il limite si applica quando a discrezione della autorità competente per il controllo lo richiedano gli usi concomitanti del corpo idrico ricevente.</p>
49	Streptococchi fecali MPN / 100ml	2.000	-

Le determinazioni analitiche sono effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi Analitici per le acque" Pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle acque (IRSA) Roma e successivi aggiornamenti.